

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2021

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO

- ITALIA:** Possibilità di un voto “determinante” in un CdA Pagina **4**
- GERMANIA:** Sulla forma notarile della delibera di una GmbH per vendere una proprietà immobiliare. Pagina **4**

DIRITTO DEL LAVORO

- ITALIA:** Esonero contributivo per giovani under 36 Pagina **5**

DIRITTO SINDACALE

- ITALIA:** Messaggi di disprezzo sui social: è antisindacale il comportamento della società che non prende espressamente le distanze Pagina **5**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- ITALIA:** Operazioni di M&A: trattamento fiscale dell’earn-out Pagina **6**
- GERMANIA:** La politica fiscale della coalizione a “semaforo”. Pagina **6**

MERGERS & ACQUISITIONS

- ITALIA:** La tassazione indiretta relativa all’acquisto di immobili strumentali da destinare al proprio business da parte di una società Pagina **7**

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** La Corte di Cassazione si esprime sui finanziamenti COVID. Pagina **7**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ITALIA:** Assegnazioni transnazionali di azioni a dipendenti. Pagina **8**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- ITALIA:** Il requisito sostanziale della firma digitale con marca temporale ai fini della remissione in bonis. Pagina **8**

RETAIL & REAL ESTATE

- ITALIA:** Locazioni commerciali e indennità di avviamento del conduttore al termine del rapporto: quando è dovuta? Pagina **9**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

- ITALIA:** Ultime novità in materia fallimentare Pagina **9**

INDICE

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: Il premio all'agente per mancato svolgimento di attività in concorrenza dopo la cessazione del rapporto non configura un patto di non concorrenza Pagina **10**

GERMANIA: Clausole delle CGC sul rispetto dei termini di consegna Pagina **10**

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: Controllo dell'attività di lavoro: strumenti aziendali e software Pagina **11**

TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: Dati personali come corrispettivo per servizi digitali. Pagina **11**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: Regolamento (CE) n. 6/02 - Disegni o modelli comunitari Pagina **12**

GERMANIA: La vendita con marchio secondario compromette la tutela da contraffazione Pagina **12**

APPALTI

ITALIA: Il vademecum ANAC sui soggetti aggregatori Pagina **13**

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: Sull'improcedibilità ex art. 344bis c.p.p. nella responsabilità da reato degli enti Pagina **13**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: Ancora sulla composizione negoziata della crisi d'impresa. Pagina **14**

GERMANIA: BGH: Il ritardo intenzionale nel presentare istanza di fallimento fonda un nuovo profilo di responsabilità extracontrattuale Pagina **14**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: Partecipazione inconsapevole a frodi carosello. Pagina **15**

IVA E DAZI

ITALIA: Restyling della classificazione doganale dal 1.01.22 Pagina **15**

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: POSSIBILITÀ DI UN VOTO “DETERMINANTE” IN UN CDA

La massima n. 195 del Notariato di Milano ha riconosciuto la legittimità di una clausola statutaria di una S.p.A. o S.r.l. che prevede il voto “determinante” all’interno di un CdA. Con questo termine si intende il caso in cui, affinché una delibera del CdA sia ritenuta valida, è necessario non solo che si sia rispettato il quorum deliberativo previsto dallo statuto, ma anche che ricorra il voto favorevole (o contrario) di uno o più determinati amministratori, individuati secondo criteri previsti dallo statuto. A parere del notariato infatti, l’art. 2388 c.c., che prevede che le deliberazioni del CdA siano prese a maggioranza assoluta dei presenti “salva diversa disposizione dello statuto”, non impone limiti all’autonomia statutaria, consentendo quindi di fissare un quorum deliberativo più alto o più basso rispetto alla maggioranza assoluta. Si potrà così prevedere un voto favorevole determinante, nel caso in cui la delibera deve avere fra i voti favorevoli anche quello di un determinato amministratore, o invece un voto contrario determinante, che si ha quando una delibera può essere assunta a maggioranza, purché non consti il voto contrario di un determinato amministratore. È riconosciuta inoltre anche la legittimità della clausola statutaria che subordina una decisione del CdA al voto favorevole di tutti gli amministratori in carica.



S. Bartels

Avv. e RAin Svenja Bartels, Partner |
svenja.bartels@roedl.com
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

GERMANIA: SULLA FORMA NOTARILE DELLA DELIBERA DI UNA GMBH PER VENDERE UNA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

La vendita di una proprietà immobiliare in Germania richiede la forma notarile per essere valida. La Corte di Appello di Celle ha dovuto decidere in relazione ad un caso in cui era coinvolta una GmbH (equivalente ad una S.r.l. italiana), che voleva vendere una proprietà immobiliare, la quale rappresentava quasi tutto il suo patrimonio. A tal fine, gli amministratori avevano ottenuto il consenso dell’assemblea dei soci. Tuttavia, il notaio coinvolto aveva consigliato urgentemente di far eseguire un rogito notarile anche per la corrispondente delibera dei soci (costo di 7.030,60 Euro). Più tardi, la GmbH riteneva che il suggerimento fosse errato e chiedeva il rimborso delle spese notarili. In una decisione del 30.06.21 (3 U 72/21), la Corte di Appello ha espresso un’altra opinione: al momento, c’è incertezza giuridica sul fatto che la delibera di consenso per il trasferimento del patrimonio di una GmbH o di una parte sostanziale di esso richieda la forma notarile. Il rogito notarile corrispondeva quindi al modo più sicuro per effettuare efficacemente la vendita.



K. von Hase

RA Dr. Karl von Hase, Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht | karl.von.hase@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Luther.

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: ESONERO CONTRIBUTIVO PER GIOVANI UNDER 36

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'art. 1, commi da 10 a 15 della legge di Bilancio 2021 (l. 178/20) ha previsto, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel biennio 2021-2022, un esonero contributivo pari al 100%. Dopo un lungo periodo di sostanziale inefficacia della disposizione, con decisione C(2021) 6827 del 16.09.21 la Commissione Europea ha autorizzato in via retroattiva il presente provvedimento relativamente all'anno in corso. Con riferimento al 2022 si attende, invece, che la Commissione si pronunci. Nello specifico, nel biennio 2021-2022 l'esonero sarà riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, entro il limite di 6.000 Euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età. La durata dell'agevolazione sarà, peraltro, estesa a 48 mesi, qualora la sede di lavoro o l'unità produttiva a cui sarà assegnato il dipendente sia ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Con la circolare n. 56 del 12.04.21 e il Messaggio n. 3389 del 7.10.21, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura predetta.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: MESSAGGI DI DISPREZZO SUI SOCIAL: È ANTISINDACALE IL COMPORTAMENTO DELLA SOCIETÀ CHE NON PRENDE ESPRESSAMENTE LE DISTANZE

Con decreto dello scorso 11 agosto, il Tribunale di Milano ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta da una società che aveva consentito la divulgazione da parte del legale rappresentante, tramite i social network, di messaggi di disprezzo nei confronti di una specifica organizzazione sindacale, dei suoi rappresentanti e del suo operato. Il Tribunale ha, altresì, accertato che la società aveva incentivato l'adesione dei propri dipendenti ad altra organizzazione sindacale inserendo nell'intranet aziendale un link per collegarsi ad essa. Secondo il Tribunale, la natura antisindacale di una condotta non è individuabile in base a caratteristiche strutturali costanti ed invariate, bensì analizzando di volta in volta l'idoneità del comportamento a ledere gli interessi collettivi di cui la sigla sindacale è portatrice. E nel caso di specie, a parere del Tribunale, i messaggi diffusi tramite la piattaforma social sono espressione di una diretta ostilità nei confronti delle organizzazioni sindacali, ivi inclusa la parte ricorrente. Inoltre, la decisione unilaterale della società di concedere ad un particolare sindacato un trattamento di miglior favore rispetto a quello contrattualmente previsto si pone in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori e con i principi di correttezza e buona fede. In conclusione, a parere del Tribunale, la condotta della società ha inciso negativamente sulla libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l'immagine sotto il profilo della forza aggregativa in termine di acquisizione di nuovi consensi.



V. De Luca



E. Cannone



DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca |
vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone |
elena.cannone@delucapartners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: OPERAZIONI DI M&A: TRATTAMENTO FISCALE DELL'EARN-OUT

Nell'ambito delle operazioni di M&A è sempre più diffuso l'utilizzo delle clausole di earn-out per la corresponsione del prezzo della transazione. Sulla base di dette clausole, la common practice prevede la corresponsione del corrispettivo in parte (fissa) al momento del closing ed in parte (variabile) subordinato al raggiungimento di determinate performance finanziarie future della società acquisita (clausola di earn-out), da corrispondersi in più tranches in un secondo momento. L'Agenzia delle Entrate (interpello n. 782/21) ha ribadito che entrambi i redditi percepiti dal venditore, ovverosia la quota fissa e la quota variabile relativa alla clausola di earn-out, si configurano quali redditi diversi della medesima natura. Pertanto, l'intero ammontare del corrispettivo (fisso e variabile) ricade nel computo del capital gain. L'Agenzia ha inoltre chiarito che qualora il venditore abbia usufruito della rivalutazione delle partecipazioni, versando l'imposta sostitutiva con aliquota ridotta dell'11% rispetto all'ordinario 26%, risulterà soggetta a tassazione la sola eccedenza di capital gain, comprensiva dell'earn-out, rispetto al costo fiscale rivalutato della partecipazione. Tale chiarimento potrebbe ulteriormente agevolare le operazioni di M&A, anche qualora la disciplina della rivalutazione delle partecipazioni - i cui termini sono spirati il 15.11.21 - venga prorogata per il 2022.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: LA POLITICA FISCALE DELLA COALIZIONE A "SEMAFORO"

I partiti della coalizione a "semaforo" (SPD, Verdi e FDP) intendono presentare a breve una bozza del contratto di coalizione. Secondo i tempi previsti, il nuovo governo dovrebbe essere costituito entro metà dicembre. La coalizione indica come propri obiettivi il rinnovamento e il progresso, in particolare in ambito climatico e digitale. Ma come sarà la politica fiscale? Il documento presentato il 15.10.21 a seguito delle consultazioni contiene già alcune dichiarazioni in merito. Secondo il documento, il nuovo governo rinuncerà ad un aumento dell'imposta sul reddito (di persone fisiche e imprese) e dell'imposta sul valore aggiunto, e non saranno introdotte nuove imposte sulla sostanza patrimoniale (adesempio la "Vermögensteuer"). Per gli investimenti nella protezione del clima e nella digitalizzazione, le aziende beneficeranno della possibilità di un super-ammortamento. Questo dovrebbe rendere possibile la deduzione di più del 100% delle spese di acquisizione o di produzione nell'arco del periodo di durata del bene. La burocrazia fiscale dovrebbe inoltre ridursi attraverso valori di soglia più alti e procedure completamente digitalizzate, e dovrebbe essere facilitata la creazione di nuove imprese. Non è prevista, invece, una riduzione dell'imposta sul reddito delle imprese. Resta da vedere come saranno sviluppati nel contratto finale di coalizione i singoli punti. E a questi se ne aggiungeranno probabilmente altri.



A. Pensovecchio

STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFERRAin Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: LA TASSAZIONE INDIRECTA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI STRUMENTALI DA DESTINARE AL PROPRIO BUSINESS DA PARTE DI UNA SOCIETÀ

L'acquisto di un immobile strumentale da parte di una impresa può essere, oltre che un investimento strategico, una scelta obbligata per la crescita della propria attività. Gli immobili strumentali, siano questi strumentali per natura (es. un capannone) o per destinazione (es. un ufficio), concorrono ai costi fiscalmente deducibili dalle imposte dirette, con un'aliquota di ammortamento del 3%. Al momento dell'acquisto, la tassazione dell'atto di trasferimento al fine delle imposte indirette dipende dalla natura del soggetto che cede l'immobile e dallo stato dello stesso. Nel caso di immobili nuovi, ceduti dall'impresa che li ha realizzati ed entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori, la cessione è soggetta generalmente ad IVA pari al 22% (salvo casi particolari), imposta di registro fissa di 200 Euro, imposta ipotecaria al 3% e catastale all'1%. Per quanto riguarda, invece, le cessioni oltre 5 anni di immobili nuovi, se il venditore non decide di applicare per opzione il regime precedente, la fattura verrà emessa in regime di esenzione IVA. Quest'ultimo regime per opzione di alternatività IVA ed esenzione si applica anche in caso di acquisto di immobili usati da società immobiliari o altre imprese non di costruzione. Infine, l'acquisto di un immobile strumentale nuovo o usato da una parte venditrice privata è chiaramente non soggetta ad IVA, ma verrà applicata l'imposta di registro al 9% e le imposte ipocatastali in misura fissa di 50 Euro ciascuna.



C. Andreatta



S. Andreasi

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.itDr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: LA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIME SUI FINANZIAMENTI COVID

Con la pronuncia n. 22119/21 la Corte di Cassazione ha affermato che non è configurabile il reato di malversazione a danno dello Stato, reato presupposto ai fini del D.Lgs. 231/01, nel caso in cui, successivamente all'erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata da SACE, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

La Cassazione ha precisato che presupposto del reato è l'erogazione da parte dello Stato di un contributo o un finanziamento destinati allo svolgimento di opere di interesse pubblico. Con riferimento al finanziamento SACE, è stato ribadito, lo stesso è erogato da un istituto bancario. Pertanto, possono individuarsi due rapporti giuridici: uno tra l'impresa ed il soggetto finanziatore; e l'altro avente ad oggetto la garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE e coperta da garanzia dello Stato al soggetto finanziatore per il caso di mancata restituzione del finanziamento. Secondo la Corte, solo l'inadempienza dell'obbligazione restitutoria rende operativa la garanzia pubblica. Di contro, la mera condotta di sviamento delle somme erogate dalla finalità legale cui le stesse sono destinate non può comportare l'attivazione della garanzia pubblica.



R. Di Vieto



D. Ghedi

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Roberta Di Vieto | roberta.di.vieto@studiopirola.comAvv. Daniele Ghedi | daniele.ghedi@studiopirola.com

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: ASSEGNAZIONI TRANSNAZIONALI DI AZIONI A DIPENDENTI

Nella recente risposta a interpello n. 707 del 14.10.21 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune interessanti indicazioni relativamente al caso di un'assegnazione di restricted stock units (RSU) della capogruppo estera a dipendenti che, poi, al momento della conversione delle RSU, abbiano interrotto il rapporto di lavoro con la società italiana del gruppo.

Innanzitutto, una tale assegnazione costituisce reddito da lavoro dipendente, imponibile, in base al valore normale degli strumenti, al momento della conversione delle RSU in azioni. Se il percettore è non residente, il reddito è rilevante ai fini fiscali in Italia, qualora nel periodo di maturazione del diritto egli abbia svolto la propria attività lavorativa nel Paese (in capo ad un percipiente residente in Italia, invece, risulterebbe imponibile in Italia l'intero valore dei titoli ricevuti).

Per quanto riguarda, inoltre, gli obblighi di sostituzione d'imposta, la società italiana non ne è soggetta, non essendo né l'assegnatrice delle azioni né più la datrice di lavoro; anche la capogruppo estera non è soggetta a tali obblighi, assumendo che sia priva di stabile organizzazione in Italia; in tale ipotesi, pertanto, sarebbe ciascun ex dipendente a dover assolvere autonomamente in Italia agli obblighi fiscali dichiarativi e di versamento.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: IL REQUISITO SOSTANZIALE DELLA FIRMA DIGITALE CON MARCA TEMPORALE AI FINI DELLA REMISSIONE IN BONIS

A seguito della pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della bozza della circolare di chiarimenti, contenente novità in materia di documentazione idonea relativa ai prezzi di trasferimento, sono emersi alcuni dubbi in relazione ai requisiti sostanziali, richiesti dalle norme di riferimento, per consentire al contribuente di fruire della disciplina della remissione in bonis.

Nello specifico, ad occuparsi dei suddetti requisiti è il paragrafo 9 della bozza. Considerando l'attuale stesura del documento, non è del tutto chiaro il riferimento temporale entro cui è comunque necessario apporre la firma digitale con marca temporale. In particolare, è auspicabile un chiarimento definitivo, da parte dell'Agenzia, riguardo la necessità che suddetta firma digitale sia apposta in data anteriore alla presentazione della prima dichiarazione utile e se, dunque, dall'apposizione della stessa in un momento successivo alla data di presentazione consegua l'esclusione dell'effetto premiale.

Qualora tale requisito fosse giudicato sostanziale (soluzione non auspicabile) ai fini dell'applicazione della remissione in bonis, l'istituto risulterebbe applicabile nel solo caso in cui si verifichi il mancato adempimento formale dell'onere di comunicazione in dichiarazione dei redditi del possesso della documentazione idonea, pur avendo predisposto Masterfile e Country file idonei entro il termine di presentazione della dichiarazione.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: LOCAZIONI COMMERCIALI E INDENNITÀ DI AVVIAMENTO DEL CONDUTTORE AL TERMINE DEL RAPPORTO: QUANDO È DOVUTA?

La legge n. 392/78 (c.d. Legge Equo Canone) stabilisce all'art. 34 che alla cessazione del rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile adibito ad attività commerciale con la presenza di pubblico, il conduttore ha diritto ad una indennità di fine rapporto pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Questa indennità ha lo scopo di "remunerare" l'avviamento - inteso come capacità di attrarre clientela e dunque di generare reddito - creato dal conduttore attraverso l'esercizio della propria attività nell'immobile nel corso del rapporto di locazione che, si ricorda, ha una durata minima di sei anni. In aggiunta, la medesima norma prevede che il conduttore uscente abbia diritto ad una ulteriore indennità di importo pari alla precedente - e quindi, in totale, a 36 mensilità - qualora l'immobile venga adibito dal proprietario e/o dal nuovo conduttore all'esercizio della stessa attività o di una attività affine a quella svolta dal precedente conduttore e questa venga iniziata entro un anno dalla cessazione della precedente. La ratio della norma sta nel riconoscere che l'avviamento è tanto maggiore quanto più breve è il periodo che intercorre fra la cessazione e l'inizio della nuova attività e quanto più sono affini le attività che si succedono nell'immobile. Si precisa che l'indennità di avviamento non è sempre dovuta al conduttore uscente. Essa non è dovuta se il rapporto cessa per inadempimento del conduttore, nel caso in cui sia il conduttore a voler uscire dal rapporto, inviando la comunicazione di recesso al locatore o anche ove il conduttore sia sottoposto a procedure concorsuali.



G. Comparini

E. Knickenberg
-Giardina**COCUZZA & ASSOCIATI**

Studio Legale

Avv. Giulia Comparini | gcomparini@cocuzzaeassociati.it
Rechtsanwältin e Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FALLIMENTARE

Il legislatore italiano, al fine di far fronte agli effetti sul mercato della pandemia Covid-19, è nuovamente intervenuto in materia fallimentare. Con il D.L. 118/21, convertito in legge in ottobre, sono state rinviate al 16.05.22 ed al 31.12.23 rispettivamente l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e l'avvio della disciplina dell'allerta; inoltre sono state apportate alcune modifiche al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione. Il decreto ha poi introdotto il nuovo strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: tale procedura, cui gli imprenditori potranno fare ricorso dal 15.11.21 tramite un'apposita piattaforma telematica, permetterà di affrontare situazioni di squilibrio economico-finanziario già durante la c.d. twilight zone, mantenendo la gestione dell'impresa. Durante la composizione, che potrà concludersi con il raggiungimento di un accordo con i creditori o il ricorso ad altri strumenti fallimentari, l'imprenditore sarà affiancato da un esperto, nominato da apposita commissione presso la Camera di Commercio, con il compito, tra l'altro, di agevolare le trattative con il ceto creditorio e fornire il proprio parere al giudice in merito alle richieste di misure protettive richieste dall'imprenditore.



F. Dotti



F. Seri

K&L GATESAvv. Fabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.com
Avv. Francesco Seri | francesco.seri@klgates.com

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: IL PREMIO ALL'AGENTE PER MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN CONCORRENZA DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO NON CONFIGURA UN PATTO DI NON CONCORRENZA

Con la recente sentenza del 28.10.21, n. 30481, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittimo il comportamento della banca la quale, nel risolvere un patto di non concorrenza sottoscritto con un proprio promotore finanziario, aveva successivamente vincolato l'erogazione di un determinato compenso al mancato svolgimento da parte dell'agente di attività concorrenziali per il biennio successivo alla cessazione del rapporto. Secondo la Corte territoriale, tale previsione inserita nel contratto di agenzia non è vessatoria ed è legittima. Essa ha natura meramente premiale e non costituisce un vincolo ai sensi dell'art. 1751bis c.c. in quanto conferisce all'agente la facoltà di scegliere fra l'astensione dallo svolgimento di attività in concorrenza con la preponente - cui era connessa l'erogazione di un compenso aggiuntivo rispetto a tutti gli altri previsti ex legge - e lo svolgimento di tale attività concorrenziale, opzione quest'ultima che non avrebbe comportato alcuna penale od obbligazione risarcitoria, ma solo la mancata erogazione delle indennità aggiuntive, dovendosi pertanto escludere che si fosse verificata alcuna restrizione della libertà contrattuale.



F. Toffoletto



V. Rovere

 **lus Laboris Italy** Global HR Lawyers
Toffoletto De Luca Tamajo

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |
sft@toffolettodeluca.it
Avv. Valentina Rovere, Associate |
sft@toffolettodeluca.it

GERMANIA: CLAUSOLE DELLE CGC SUL RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Nella sua sentenza del 5.03.21 (R.G. n. 3 U 68/20) la Corte di Appello di Bamberg ha dovuto decidere sulla validità delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto (CGC) di un'associazione di rivenditori per l'acquisto di mobili; due delle suddette clausole riguardanti il rispetto dei termini di consegna sono interessanti anche per altri settori. Una clausola prevedeva che, in caso di superamento del termine di consegna concordato, il fornitore avrebbe dovuto pagare un risarcimento danni a seconda dell'entità del ritardo, e cioè: per un ritardo tra 6 e 10 giorni lavorativi il 10% dell'importo fatturato, per un ritardo tra 11 e 15 giorni il 15%, per ritardi superiori il 20%. Una seconda clausola prevedeva che il termine di consegna concordato nell'ordine dovesse essere "garantito". La prima clausola è nulla, perché obbliga il fornitore a rispondere anche quando il mancato rispetto del termine non è a lui imputabile; la responsabilità senza colpa è contraria a un essenziale principio del diritto tedesco ed è lecita all'interno delle CGC solo in casi assolutamente eccezionali. Lo stesso vale per il risarcimento del danno da ritardo: una clausola delle CGC che impone di dover "garantire" il termine di consegna concordato nell'ordine di regola è nulla, perché l'operazione si qualificerebbe come contratto a termine essenziale, dal quale l'acquirente può recedere direttamente e senza preavviso nei confronti del venditore. Tuttavia, nel caso de quo, la suddetta clausola è conforme alla prassi del settore ed è quindi valida.



R. Budde

C/M/S

Law . Tax

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

PAGINA
10

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO: STRUMENTI AZIENDALI E SOFTWARE

La disciplina dei controlli a distanza, di cui all'art. 4 della l. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ss.mm. ii., è sempre attuale e lo dimostrano gli interventi giurisprudenziali e dottrinali così come i provvedimenti del Garante Privacy. Come noto, occorre chiarire la differenza tra controllo quale espressione in senso lato del potere direttivo – indiscusso – del datore di lavoro e controllo mediante strumenti informatici che possono essere di diversi tipi, complice la costante evoluzione tecnologica (ad es. programmi di telefonia, gps, software gestionali, ecc.), precisando come il legislatore sia diffidente nei confronti di un controllo de-personalizzato quale è quello condotto sull'attività di lavoro attraverso strumenti informatici. Sotto il profilo della protezione dei dati (artt. 4 co. 3 cit. e 13 GDPR), il datore di lavoro, per essere accountable, deve informare preventivamente il lavoratore circa gli strumenti che consentono il controllo a distanza nelle loro caratteristiche e funzionamento, le modalità e le regole di utilizzo di tali strumenti, la tipologia di controlli che possono essere effettuati dall'azienda, i dati memorizzati e le persone abilitate ad accedervi, i periodi di conservazione dei dati, le sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente.



N. Martini



I. Pudda

Avv. Nadia Martini, Partner e Head of Data Protection |
nadia.martini@roedl.com

Avv. Irene Pudda, Associate Partner |
irene.pudda@roedl.com

Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: DATI PERSONALI COME CORRISPETTIVO PER SERVIZI DIGITALI

Lo scorso 29.10.21, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo con il quale si attua la Direttiva Europea 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali. Il provvedimento introduce nuove disposizioni nel D.Lgs. 206/05 (c.d. "Codice del Consumo"). In particolare, al capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo, il nuovo decreto legislativo aggiunge il capo Ibis dedicato ai "contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali" composto dagli artt. dal 135octies al 135vicies ter. In termini generali, il capo Ibis del decreto in commento disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali si segnalano: (i) la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, (ii) i rimedi in caso di difetti di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale o di mancata fornitura degli stessi, (iii) le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché (iv) la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. La novità principale del provvedimento è tuttavia introdotta dall'art. 135octies, co. 4 del decreto, ai sensi del quale i dati personali diventano una forma di "corrispettivo" da poter utilizzare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal medesimo articolo, in cambio di contenuti e servizi digitali. Le nuove regole si applicheranno a partire dal 1.01.22.



C. Impalà

Avv. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it

**MORRI
ROSSETTI**

PAGINA
11

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: REGOLAMENTO (CE) N. 6/02 – DISEGNI O MODELLI COMUNITARI

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania) nella causa C-123/20 ha posto alla Corte di giustizia UE una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione del Reg. (CE) n. 6/02 su disegni e modelli comunitari; tale domanda è stata proposta nel procedimento Ferrari S.p.A. contro Mansory Design & Holding GmbH in merito ad un'azione per contraffazione e a domande collegate, in ragione di una presunta violazione dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario non registrato. In data 28.10.21 la Corte ha deciso quanto segue: l'art. 11 par. 2 del Reg. (CE) n. 6/02 deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un'autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell'art. 3 lett. a) di detto Reg., oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell'art. 3 lett. c), e dell'art. 4 par. 2 del medesimo Reg., purché l'aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all'atto di detta divulgazione. Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all'art. 6 par. 1 del citato Reg., è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura.



D. Bracchi



M. Secchi



Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
Avv. Marco Secchi | marco.secchi@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: LA VENDITA CON MARCHIO SECONDARIO COMPROMETTE LA TUTELA DA CONTRAFFAZIONE

Il produttore di una caffettiera a stantuffo – la polvere di caffè viene versata in un cilindro di vetro, poi vi si versa acqua bollente e infine si pressa delicatamente la polvere verso il basso – ha promosso un'azione inibitoria e risarcitoria avverso l'offerente di un prodotto simile. Il design non è protetto, tuttavia il prodotto è noto ed è presente da decenni sul mercato. Pertanto, per il prodotto si potrebbe rivendicare il cosiddetto "carattere individuale competitivo" e dunque la tutela da contraffazione, qualora il mercato sia stato ingannato in modo evitabile circa l'origine commerciale del prodotto impugnato. Tuttavia, questa logica presuppone che il consumatore sia in grado di attribuire il prodotto originario a un solo produttore e non a più produttori. Nel caso in specie questo rischio era dato, poiché parte attrice aveva distribuito il prodotto sotto altro nome. Le circostanze di fatto erano controverse. La Corte d'Appello aveva accolto il ricorso, ma, fra le altre, giudicato erroneamente l'onere della prova. La Corte suprema tedesca (BGH) illustra in maniera esaustiva e degna di attenzione i presupposti giuridici di fattispecie come questa; ora la Corte d'Appello è chiamata a decidere nuovamente e correttamente (sentenza BGH del 1.07.21, I ZR 137/20 – caffettiera a stantuffo).



K. Bott

APPALTI

ITALIA: IL VADEMECUM ANAC SUI SOGGETTI AGGREGATORI

Allo scopo di facilitare l'attività delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni e degli operatori economici, il 29.10.21 l'ANAC ha pubblicato il vademecum sui soggetti aggregatori.

Le frequenti modifiche normative e il costante impiego di strumenti di delegificazione rendono, infatti, difficile il ricorso a forme di aggregazione della domanda. Per tale motivo il vademecum messo a disposizione dall'ANAC, ponendosi quale strumento di ricognizione, elenca i riferimenti normativi aggiornati, le ultime novità legislative, le modalità operative di qualificazione, aggregazione ed iscrizione al registro, il ruolo e gli atti rilevanti dell'Autorità in materia.

L'intervento dell'ANAC si pone in linea con la volontà del legislatore di potenziare i fenomeni di aggregazione tra stazioni appaltanti. Ed invero, la centralizzazione dei soggetti aggiudicatori garantisce il perseguimento di un duplice scopo: la lotta alla corruzione e la maggiore efficienza degli affidamenti grazie ad una forte specializzazione delle stazioni appaltanti aggregatrici. Il vademecum, quindi, contribuisce ad incentivare un modello di azione pubblica efficiente e ispirato a logiche di tipo manageriale.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: SULL'IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 344BIS C.P.P. NELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Con la legge del 27.09.21, n. 134, è stato approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale. L'art. 2 di tale legge contiene norme di immediata attuazione che intervengono, fra l'altro, sul regime della prescrizione e della durata dei giudizi di impugnazione. In particolare, con tale disposizione è stato introdotto l'art. 344bis c.p.p., il quale disciplina l'istituto della c.d. improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale disciplina è entrata in vigore il 19.10.21. Il legislatore, invece, non è intervenuto sulla disciplina del D.Lgs. 231/01, relativo alla responsabilità da reato degli enti. Del resto, l'art. 34 del D.Lgs. 231/01 rinvia alla disciplina del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Orbene, il Massimario della Cassazione osserva che l'improcedibilità dell'azione sarebbe immediatamente applicabile anche al processo a carico degli enti, stante il richiamo previsto dall'art. 34 D.Lgs. 231/01. L'estensione dell'istituto dell'improcedibilità anche agli illeciti da reato degli enti, a causa del superamento dei termini di impugnazione, dovrebbe far cessare il processo anche a carico dell'ente.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät
BRANDSTÄTTER
Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: ANCORA SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

Il procedimento introdotto dal D.L. n. 118/21 inizia con la richiesta di nomina dell'esperto negoziatore attraverso la compilazione di un modulo disponibile sulla piattaforma online accessibile dai siti di ciascuna Camera di Commercio. Sulla piattaforma è disponibile anche una lista di controllo che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento stesso. L'esperto deve essere iscritto in uno speciale albo ed è nominato da una commissione costituita presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle province di Trento e Bolzano. Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l'esperto ha il potere di convocare le parti interessate al processo di risanamento, le quali hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con lui e con l'imprenditore nonché di dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. Il tentativo di composizione negoziata non comporta conseguenze negative per l'impresa in caso di esito negativo, mentre una sua conclusione positiva può produrre vantaggi di diversa natura (tributari, di protezione dalle azioni esecutive o dall'azione revocatoria) per tutte le parti coinvolte.



S. Grigoli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigoli |
stephan.grigoli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

GERMANIA: BGH: IL RITARDO INTENZIONALE NEL PRESENTARE ISTANZA DI FALLIMENTO FONDA UN NUOVO PROFILO DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

In caso di ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento (c.d. "Insolvenzverschleppung") dovuto alla consapevole intenzione di posticipare quanto più possibile la fine dell'esistenza di un'impresa, l'amministratore di una GmbH (S.r.l. tedesca) risponde personalmente laddove sia consapevole del danno ai creditori, così il BGH (sent. del 27.07.21 – II ZR 164/20).

Secondo il BGH, il § 826 BGB (responsabilità extracontrattuale dovuta al fatto contrario al buon costume) tutela anche i creditori, che hanno concluso negozi con una S.r.l. prima dell'insolvenza e che sono gravati dai costi per la promozione di un'azione legale contro una società, di cui in quel momento si ignorava lo stato di insolvenza, per i quali non possono tuttavia ottenere alcun rimborso. La decisione ha un'estesa rilevanza pratica: la responsabilità extracontrattuale riconosciuta va a beneficio ad es. dei fornitori, che subiscono ulteriori danni, facendo valere le loro pretese in giudizio e sostenendo le relative spese legali. Ancora una volta il BGH ricorre al § 826 BGB, che prevede una clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sulla quale si basa tra l'altro la famosa "Existenzvernichtungshaftung" (responsabilità dei soci per la c.d. distruzione dell'esistenza della GmbH). Ai numerosi profili di responsabilità previsti per l'amministratore, il BGH ne aggiunge dunque un altro.



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: PARTECIPAZIONE INCONSAPEVOLE A FRODI CAROSELLO

Con Ordinanza del 4.11.21, n. 31816, la Corte di Cassazione ha ribadito sia che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a provare che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione della merce si inseriva in un'operazione di evasione IVA (v. Corte di Giustizia UE Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia UE Ppuh, C-277/14), sia che detta prova può essere fornita anche attraverso indizi (v. art. 54 co. 2 DPR n. 633/72; Cass. n. 14237/17; Cass. n. 20059/14; Cass. n. 10414/11; Corte di Giustizia UE Kittel, C-439/04; Corte di Giustizia UE Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11).



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: RESTYLING DELLA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DAL 1.01.22

Per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e dei nuovi beni in commercio, dal 1.01.22 entra in vigore la nuova classificazione doganale.

È opportuno valutarne l'impatto sui beni realizzati o commercializzati; eventuali modifiche devono determinare un aggiornamento delle schede tecniche del prodotto, con possibili restrizioni per export/import o la necessità di specifiche autorizzazioni o, ancora, una diversa tassazione doganale del prodotto, con ricadute sul prezzo di vendita. Una diversa classificazione può determinare anche conseguenze sull'origine doganale del bene.

La classificazione doganale dei prodotti è, inter alia, necessaria ai fini della fiscalità doganale, oltre che per identificare eventuali divieti, contingenti, dazi addizionali, così come l'origine dei prodotti. Le caratteristiche essenziali, la funzione e l'utilizzo di un prodotto sono tradotte in uno specifico codice numerico identificativo, superando le divergenze linguistiche.

La versione 2022 contiene 351 novità, che interessano un'ampia gamma di prodotti, a partire dai rifiuti elettrici ed elettronici e con un'attenzione speciale ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale.



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

NOTE LEGALI



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).